ORIGINALE
Avv. Antonio Vito VERTONE
P.le Rizzo, 11
Tel. e Fax 0971.476525
e-mail: studiolegale.vertone@tiscali.it
85100 POTENZA

TRIBUNALE DI POTENZA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART 414 CPC

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ART 700 CPC

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI

DEI CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART 151 CPC

della sig.ra **SARCUNO Maria Carmela** nata a Ripacandida (PZ) il 18/03/1962, c.f. SRCMCR62C58H312E, residente in Potenza (PZ) ed elettivamente domiciliata in Potenza al P.le Rizzo n. 11 presso lo studio dell'avv. Antonio Vito Vertone (cod.fisc. VRTNNV65H15G942A) che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto e che indica il **numero di fax 0971-476525 e l'indirizzo PEC vertone.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it** ai quali ricevere le comunicazioni relative alla presente causa

Avv. Antonio Vito Vertone
Vi nomino e costituisco mio procuratore e difensore nel presente procedimento ed in quello eventuale di opposizione e di appello, nonché in quello di esecuzione ed in ogni altro connesso o consequenziale, all'uopo conferendoVi ogni facoltà inerente il mandato, ivi compresa quella di sottoscrivere e produrre il presente atto, produrre istanze e motivi aggiunti, chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, effettuare pignoramenti presso terzi e promuovere il giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo, intervenire in procedure esecutive, conciliare e/o transigere, accettare e fare rinunzia agli atti del giudizio, accettare pagamenti e rilasciare quietanze, farsi sostituire in udienza, eleggere domicilio, nonché difendermi e rappresentarmi anche disgiuntamente ad altri procuratori. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del presente giudizio secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003 sulla base della resa informativa. Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Potenza al P.le Rizzo n. 11=

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80185250588;
- **Ufficio Scolastico Regionale per La Basilicata**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.96013630767;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio II - Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza** in persona del legale rappresentante p.t. c.f. 80185250588.

e nei confronti

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive valide per gli anni scolastici 2014/2017 per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata-Ambito territoriale II – Provincia di Potenza e dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente

PER L'ACCERTAMETO ed il RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente - quale docente in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 - ad essere collocata in III fascia nelle GAE della Provincia di Potenza o in subordine in quella che l'On.le Giudice riterrà opportuna con il riconoscimento del punteggio spettante anche alla luce dei titoli medio tempore conseguiti e

per la condanna

dell'Amministrazione resistente all'ammissione ed inserimento della ricorrente

nelle Graduatorie Ad Esaurimento,

previa disapplicazione

- del decreto MIUR 3.6.2015 n. 325, in particolare nella parte in cui non consente l'integrazione delle GAE, mediante l'inserimento della ricorrente quale docente in possesso del diploma magistrale;
- delle GAE della Provincia di Potenza nella parte in cui non ricomprende anche parte ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi.

Sulla giurisdizione

Vi è un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di diritto soggettivo poiché concerne la pretesa all'inserimento in graduatoria i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge: *"Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.lgs 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall'art. 40 Dlgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono a mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice ordinano sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione"* (Tar Lazio n. 4337/2014). Tale prospettazione è in linea con quanto previsto nello stesso D.M. eli aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014-2017 che all'art. 11 dispone: *"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro".*

Ed in effetti, numerosi sono i decreti di rettifica disposti dagli Uffici scolastici Provinciali a seguito, ed in esecuzione, di ordinanze cautelari del Giudice del Lavoro

(per tutte ordinanza n. 20/2015 Giudice del Lavoro di Cagliari nel ricorso 700 c.p.c. rg. N. 4120/2015; cfr. Tribunale di Catania, Napoli, Bari, Messina) che hanno accertato il diritto di inserimento dei diplomati magistrali nelle graduatorie ad esaurimento, rilevando l'illegittimità del D.M. 235/2014. *"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali"* (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. Ill-bis, 23 aprile 2014, n. 4414). Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014 *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi; piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)"*

Si possono segnalare numerose altre pronunce: Cassazione CiVile, a Sezioni Unite, Ordinanza n. 4288 del 21.2.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 122 del 19.1.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III BIS n. 123 del 9.1.2013, TAR Piemonte, Torino, Sez. il n. 890 del 25.7.2012, TAR Veneto, Venezia, Sez III n. 813 del 14.6.2012, CGA Sicilia n. 865 de121.11.2011, Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. Il.del 12.7.2011, Cassazione Civile, SU, Ordinanza n. 3132 del 08.02.2011, Cassazione Civile, SU, Ordinanza n. 22805 del 10.11.2010, Cassazione Civile, SU n. 17466 del 28.7.2009, Cassazione Civile, SU, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294,4293,4292,42914290,4289,4288,4287 del 29.01.2013.

FATTO

La ricorrente ha conseguito il diploma di maturità magistrale nell'anno scolastico 1979-1980 presso l'Istituto "Fortunato" di Rionero in V., come da certificazione che si produce (doc.1) ed è stata inserita in graduatoria (doc. 1bis).

Soltanto con D.P.R 25 marzo 2014 (doc. 2) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato (doc. 3) ed ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge.

Il MIUR ha, dunque, concesso ai docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto (dove sono collocati i docenti muniti di titolo abilitativo), durante l'aggiornamento di dette graduatorie operato con DM 353/2014 (si evidenzia che dette graduatorie sono valide solo per il conferimento di contratti a tempo determinato).

Tale possibilità (cioè di inserimento nelle graduatorie a seguito del riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale) non è stata riconosciuta, però, dal MIUR durante le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (G.A.E), regolate dal DM 235/2014 (doc.4).

Si rileva che dette graduatorie sono valide non soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato, ma anche per le nomine in ruolo.

Il DM 235/2014 di aggiornamento delle GAE è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (doc. 5) nella parte in cui - appunto - non consente l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Per effetto di tale pronuncia la ricorrente ha inoltrato formale richiesta e diffida di inserimento a pieno titolo nelle GAE alle amministrazioni resistenti (doc. 6).

A tale missiva la ricorrente non ha ricevuto alcuna risposta.

Tanto premesso, la ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per il triennio 2014/2017, della Provincia di Potenza, con tutti i diritti conseguenti, in primis l'inserimento nelle dette graduatorie.

Il mancato inserimento nelle GAE nega ogni possibilità all'odierna istante di essere individuata quale destinataria delle proposte di stipula di contratto a tempo

indeterminato formulate per scorrimento della III fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Potenza.

Il mancato inserimento della ricorrente nella III fascia delle GAE ha determinato e determina l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzione in ruolo. Dal 16.07.2015, infatti, è entrata in vigore la Legge n. 107 c.d. "La Buona Scuola" che ha previsto un nuovo piano di assunzioni che però riguarda esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali previsti per l'accesso all'insegnamento. Pertanto, la ricorrente, non essendo inserita nelle GAE per l'illegittimo comportamento del MIUR è stata concretamente esclusa dal piano di stabilizzazione varato dal Governo.

Riconoscimento del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

Come detto, il diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002 (la ricorrente lo ha conseguito nell'a.s. 1979-1980 - doc. 1), è a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege* per l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento. Invero, il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014, pubblicato sulla G.U. n.111 del 15.05.2014, con il quale è stato recepito, nella sua interezza, il parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato, ha definitivamente affermato il valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

Inoltre, con la sentenza n.1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha altresì statuito che: *"... i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanente ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati"*, con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella III fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

La ricorrente ha atteso che il MIUR si uniformasse alla recente sentenza del Consiglio di Stato, ma stante l'inadempimento dell'Amministrazione statale, ha diffidato la medesima al fine di ottenere l'immediato inserimento nella graduatoria III

fascia dell'Ambito Territoriale della Provincia di Potenza, però senza effetto e pertanto alla ricorrente, per vedersi riconosciuto il suo pieno diritto, non rimane che adire, in via d'urgenza codesto Tribunale. L'odierna ricorrente, pertanto, era ed è in possesso dei titoli per l'accesso alla c.d. graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico in materia di Istruzione (D.Lgs. n. 297/1994), ed oggi, a seguito dell'art. 1, commi 605, lett. c) e 607, Legge n. 296/2006, definite "graduatorie ad esaurimento" (GAE), del personale docente ed educativo della Provincia di Potenza, per incarichi e nomine e sottoscrizioni di contratti a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione (MIUR) per la Provincia di Potenza

DIRITTO

Modalita' di reclutamento personale docente

L'art. 1 della Legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento del personale docente di ruolo nella scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titolo e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente aggiornate.

Detto articolo prevede che *"l'accesso ai moli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ... ha luogo per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti di ali all'art. 401".* Le graduatorie, che vengono predisposte in ciascuna provincia, sono articolate in tre fasce:

Prima fascia: riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per titoli;

Seconda fascia: costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge n.124/1999 (25.05.1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per titoli;

Terza fascia: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, poi, per effetto della Legge n. 143 del 2004 e successive modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

Pertanto la terza fascia, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato il percorso ordinario di ogni iter di abilitazione, in funzione del doppio canale di reclutamento del personale docente

previsto dalla Legge 124/1999.

Con la Legge n. 296/2006 (art. 1, comma 605), contenente misure per la stabilizzazione del personale precario della scuola, si è previsto un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato per gli anni 2007-2009 per complessive 150.000,00 unità, prevedendo, con effetto dall'entrata in vigore della legge, la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (GAE) , facendo salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie. da effettuare per il biennio 2007-2008, per i docenti già in possesso di abilitazione. Detta disposizione, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria ad esaurimento, in quanto, a far data dal 2007, il MIUR non avrebbe più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti . canditati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali era previsto un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato, escludendo, pertanto, dall'inserimento coloro i quali si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Ebbene, la ricorrente ha conseguito il titolo abilitante all'insegnamento prima di detta trasformazione delle graduatorie; era pertanto suo diritto, sin dal 2007, essere inserita nella GAE dell'Ambito territoriale della Provincia di Potenza.

Diploma magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento

L'art. 194, comma 1, D. Lgs 297/1994 prevede che il diploma perseguito al termine degli studi della scuola magistrale abilita all'insegnamento nelle scuole materne, oggi scuola dell'infanzia. Lart. 197, comma 1, del medesimo decreto legislativo, dispone, altresì, che il titolo conseguito nell'esame di maturità nel corso di studi dell'istituto magistrale abilita all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare.

Successivamente, l'art. 15, comma 7, del DPR 232/1998 ha previsto il permanente valore abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998

Pertanto, esiste una linea di demarcazione tra i diploma ti magistrali con il vecchio ordinamento, sopra richiamato, che hanno conseguito il titolo entro l'anno scolastico 2001-200) ed a cui viene riconosciuto valore abilitante all'insegnamento e i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento (D.M. n.17 5/1997) e dunque a conclusione della nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che non hanno titolo validante ed abilitante all'insegnamento.

Infatti, l'art. 2 del D.M. 175/1998 dispone che: *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei*

corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. conservano in via permanente l'attuale valore legale".

A conferma del richiamato assetto normativo, il D.P.R. del 25 marzo 2014, (GU n.111 del 15-5-2014), con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al capo dello Stato n.14A03701, sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 3813/2013 del 11.09.2013, ha affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

La normativa di settore, quindi, è sempre stata chiara ed univoca nel riconoscere il valore abilitante del detto titolo, di cui, si ribadisce, la ricorrente è in possesso.

Il valore abilitante del suddetto diploma magistrale - come già detto - ha ottenuto definitivo riconoscimento nella recente sentenza del Consiglio di Stato, richiamata già in premessa, la n. 1973/2015, con la quale è stato dichiarato illegittimo il D.M. 235/2914 nella parte in cui non consente a detti diplomati l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2017.

Si legge nella sentenza: *"non sembra, altresì, esserci dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento fossero già in possesso del titolo abilitante*". Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citata graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali: Ed ancora: *"Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero, il quale anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato". "I criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati".:*

La sentenza *de qua* ha efficacia *erga omnes.*

Il decreto ministeriale n.235/2014, impugnato ed annullato, è un atto a contenuto

generale ed inscindibile. Si tratta cioè di atto che contiene una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinando la produzione di effetti erga omnes anche in caso di suo annullamento. I Giudici di legittimità hanno, infatti, affermato (Cass. n. 2734/1998) che *"il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di particolari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesane la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia della pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa"*

L'annullamento della parte del D.M. n.235/2014, interessata dalla decisione della sentenza del Consiglio di Stato, pertanto, ha effetto anche nei confronti di coloro che non hanno preso parte al giudizio in questione *"posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario non può esistere per taluni e non esistere per altri"* (*ex plurimis* TAR Palermo 06.03.2015 n. 631). Infatti, come detto, si tratta di una pronuncia di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, che non può esplicare la sua efficacia solo inier partes, in quanto l'eliminazione dall'ordinamento dell'atto a contenuto generale spiega effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non hanno partecipato al processo, ma che sono portatori di interessi e diritti dell'atto caducato. In ragione di ciò nessuna incertezza vi è sul fatto che la detta sentenza del Consiglio di Stato produca i suoi effetti anche nei confronti dell' odierna ricorrente, nei confronti della quale non può di certo trovare applicazione il D.M. 235/2014 nella parte in cui è stato annullato, vale a dire nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001- 2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Comunque, nelle denegata e non temuta ipotesi in cui si volesse negare l'efficacia erga omnes alla suddetta pronuncia di annullamento, si chiede a Codesto Giudicante di voler disapplicare il D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente docente in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002, di essere inserita nella III fascia delle GAE della provincia di Roma per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola primaria (EEEE) per il triennio 2014-2017.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Sussistono nel caso di specie i presupposti di legge per emettere l'invocata tutela ex art. 700 c.p.c.

Sul *fumus*

si ritiene che la "verosimiglianza dell'esistenza del diritto" appaia provata, in quanto è già stato annullato, con efficacia *erga omnes*, il D.M 235/2014 da pane del Consiglio di Stato (sentenza n. 1973/2015 - doc. 5) ha, infatti, annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento (GAE), nonché per le ragioni e le previsioni normative relative al titolo sopra esposte.

Sul *periculum in mora*

Nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento dell'Amministrazione resistente che rileva apertamente l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l'odierna ricorrente, in una situazione di tutela immediata. L'urgenza del riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento risiede nella molteplici opzioni previste dal piano di assunzioni e nella maggiore possibilità di ottenere un incarico, anche di supplenza temporanea, con la conseguente attribuzione di un punteggio che permetta alla ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria.

L'urgenza sussiste anche in considerazione del varo da parte del MIUR del plano straordinario di immissione in ruolo disposto con la Legge luglio 2015, n. 107, prevede, infatti, un sistema complesso e articolato in più fasi per la stabilizzazione dei precari. Sono previste assunzioni a tempo indeterminato per i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito dal MIUR n.82/2012 e per gli iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della legge nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente. E' stato avviato anche il nuovo concorso a posti e cattedre per il personale docente così come previsto dalla Legge 107 del 13 luglio 2015.

La procedura concorsuale ha carattere regionale e prevede tre bandi: uno per i docenti della scuola **dell'infanzia e della primaria,** un secondo rivolto ai docenti della scuola **secondaria di primo e secondo grado** e infine un terzo bando per i docenti di **sostegno**. Un totale di **63.712** posti che verranno assegnati nel corso del triennio 2016/2018.

E' previsto, altresì, nella varata riforma della scuola, che i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani. Ciò implica che un candidato con un punteggio basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale, in seguito alle scelte effettuate a livello nazionale dagli altri candidati, potrà trovarsi in una posizione utile ad ottenere l'immissione in ruolo in uno o più ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale *chance* di assunzione però è concessa solo ai docenti inseriti nelle GAE.

La proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con un evidente perdita di quella che potrebbe essere l'ultima chances per ottenere l'agognato posto di lavoro, lasciando la ricorrente in uno stato di precariato permanente.

Invero la scelta del procedimento e l'urgenza del richiesto provvedimento cautelare è dettata dalla mancanza oggettiva del tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto della ricorrente all'inserimento in GAE. Un procedimento ordinario rischierebbe di compromettere, in ragione dei suoi tempi, il diritto della ricorrente di partecipare utilmente all'immissione in ruolo prima che abbiano termine le previste procedure di inserimento, per le quali nel mese di maggio incominceranno le prove concorsuali.

E' necessario, pertanto, nelle more della decisione sul merito della controversia che valuterà anche la sussistenza di danni sia da perdita di chance, sia patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni convenute, che Codesto Giudicante emetta una misura cautelare che determini l'inserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Potenza.

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del fumus boni iuris e del periculum in mora, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 cpc.

Nella presente vicenda, si deve pertanto correttamente ritenere che il 'pnit'u/mn in mora' sussista *"in re ipsa"*, dato che, in attesa di una decisione del giudice in' Via ordinaria, l'odierna ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di essere destinataria di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee.

Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell'impossibilità di esprimere e sviluppate la propria professionalità e delle relazioni sociali. Si tratta, evidentemente, di un 'danno' che va

oltre al profilo strettamente economico.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche la giurisprudenza si è espressa positivamente : nella sede collegiale del reclamo *"Deve ritenersi li sussistente il requisito del periculum per le ragioni tutte allegate da parte ricorrente. A tali riguardo deve considerarsi che: - si tratta delle ben note gradua/ode ad esaurimento del personale docente, graduatorie aggiornante con cadenza ora triennale e pari vigenza; - il mancato inserimento nella graduatoria pregiudica anche la possibilità di inserimento nel prossimo triennìo ed in quelli successivi, stante lo sbarramento delle graduatorie stesse che non consentono nuove inclusione già dall' a.s. 2011/2012, tranne le eccezioni previste dallo stesso sistema normativa; . la ricorrente aspira al! 'inserimento per trovare un'occupazione lavorativa confacente alle sue attitudini, studi e titoli professionali, e non ha altra occupazione lavorativa (pur potendo essere destinataria di qualche incarico di supplenza in considerazione della sua iscrizione nelle graduatorie d'istituto)"* (Trib. Reggio Calabria, ord. ree. lO aprile 2015, n. 6141; Pordenone, 11 giugno 2015, nell'ambito del giudizio R.G. n. 310/15).

Tanto premesso, la sig.ra **SARCUNO Maria Carmela**, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'On.le Tribunale Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare, Voglia l'On.le Giudice, ai sensi degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., *inaudita altera parte* o, in subordine previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, ritenuto sussistente il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento, III fascia, del personale docente ed educativo per la classe di concorso AAAA e EEEE per il triennio 2014-2017, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, Voglia ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, di inserire immediatamente la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento nella III fascia del personale docente ed educativo per la classe di concorso AAAA e EEEE per il triennio 2014-2017, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, previa disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della parte ricorrente perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori, o comunque disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire ed assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione nel merito della controversia, a tutela dell'invocato diritto della ricorrente.

Nel merito, Voglia l'On.le Tribunale, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento degli atti e provvedimenti amministrativi ostativi, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserve nelle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Potenza per la Scuola Primaria e per la Scuola dell'Infanzia, valide per il triennio 2014/2017; conseguentemente, condannare le amministrazioni resistenti in persona del legale rappresentante in carica, a disporre l'inserimento a pieno titolo e senza riserve della ricorrente nelle predette graduatorie ad esaurimento per la Scuola primaria e la Scuola dell'Infanzia per il triennio 2014/2017 con il punteggio spettante.

In ogni caso, condannare l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e c.p.a. e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

Con riserva di agire anche in separato giudizio e nella fase successiva di merito per la condanna al risarcimento dei danni.

In via istruttoria:

a) si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art. 210 c.pc., l'elenco GAE per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini dell'esatta individuazione della posizione del punteggio utile per l'inserimento della ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e/o presupposto, utile ai fini del decidere.

Riservati mezzi istruttori in esito alla eventuale costituzione di controparte e deposito di ulteriore documentazione

Si producono: 1) copia Diploma maturità magistrale; 1Bis) copia domanda inserimento in graduatoria; 2) DPR 25 marzo 2014; 3) parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato; 4) DM 235/2014; 5) sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015; 6) copia diffida indirizzata al MIUR ed all'Ufficio Scolastico della Provincia di Potenza con allegate ricevute di consegna della trasmissione a mezzo PEC e ricevute di Protocollo Ministero e/o USP Potenza; 7) autocertificazione reddituale.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato ed è esente dal versamento del contributo avendo ad oggetto ricorso in materia di lavoro ed avendo il ricorrente dichiarato di trovarsi nelle condizioni reddituali richieste dalla legge per fruire della esenzione=

Salvi tutti i diritti

Potenza, 17 febbraio 2016

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 151 c.P.C.

L' Avv. Antonio Vito che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta mandato a margine all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe dì concorso scuola primaria e dell'infanzia dell'US.R. per la Basilicata Ambito Territoriale II per la Provincia di Potenza;
- ai finì dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che
- in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria e infanzia sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

RILEVATO

- che la Legge sulla c.d. Buona scuola prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali italiani, è evidente che tutti i candidati attualmente inseriti nelle GAE potranno concorrere all'assunzione in tutti i 101 Ambiti territoriali, con conseguente interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- che sussistono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra questi anche gli eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella suddetta GAE, non noti alla ricorrente.
- che, pertanto, la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che collimerebbero con la invocata tutela d'urgenza.
- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami risulti oltremodo onerosa per la parte ricorrente e, comunque, secondo le affermazioni del Consiglio di Stato, IV

sezione, del 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G. U.

CONSIDERATO CHE

l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica come più volto disposto dai Giudici Ordinari ed Amministrativi in alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 CP.C, con la pubblicazione del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis* TAR Lazio, Sez, III Bis, ord, n. 9458/2014);

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'alt 151 c. p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso: quanto ai potenziali controinteressati evocati m giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del MIUR, quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione nelle forme ordinarie.

Potenza, 17/02/2016

Avv. Antonio Vito Vertone

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZ. CIVILE - CANC. LAVORO
La presente copia composta di n. 15
facciate è conforme all'originale.
Potenza 10-5-16
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO